

Legge regionale 19 dicembre 1986 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 16

In via di interpretazione autentica dell' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dal precedente articolo 15, il termine di due anni per il rientro degli emigranti decorre dalla data di emissione del decreto di concessione in tutti i casi in cui il contributo è accordato per un alloggio già munito del certificato di abitabilità. Conseguentemente, nei casi sopradescritti il periodo di sei anni dalla data di emissione del decreto di concessione, fissato quale limite massimo per il rientro degli emigranti, non trova applicazione.